



# Comune di Savigliano




L.R. n. 56/77, art. 17, V comma

VARIANTE PARZIALE N. 38 AL P.R.G.C.

Progetto Preliminare: D.C.C. n. 16 del 23/04/2024

Progetto Definitivo: D.C.C. n. .... del .../.../.....



Progetto:

ing. Francesca FERRATO  
via Baretta 18 - TORINO  
francesca.fpg@gmail.com

Il Sindaco:  
Antonello Portera

Il Segretario Generale:  
Carmelo Mario Bacchetta

Il Responsabile  
del Procedimento:  
Giovanni Rabbia

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

Relazione di  
controdeduzione  
alle osservazioni  
presentate al  
Progetto Preliminare

Luglio 2024

## INDICE

1. ITER PROCEDURALE DELLA VARIANTE PARZIALE N.8	2
2. OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PROGETTO PRELIMINARE	3

## **1. ITER PROCEDURALE DELLA VARIANTE PARZIALE n.38**

Il Progetto Preliminare della variante parziale n. 38 è stato adottato con DCC n. 16 in data 23/04/2024. Successivamente lo stesso è stato pubblicato per trenta giorni consecutivi, dal 13/05/2024 al 12/06/2024 compresi, sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale nella competente sezione Amministrazione trasparente del soggetto proponente, assicurando ampia diffusione all'informazione e messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale ed esposto in pubblica visione. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque ha potuto formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante.

Al termine del periodo di pubblicazione risultano pervenute complessivamente n°14 osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n.38. Di queste 1 risulta presentata fuori termini di legge e 13 entro i termini di legge. L'osservazione presentata fuori dai termini di legge è stata ripresentata dagli stessi proponenti e con medesima forma e contenuto entro il periodo di osservazione a norma di legge, e pertanto compare all'interno del presente documento una volta sola e con un'unica numerazione, ma riportando i due protocolli.

Delle 14 osservazioni presentate 2 risultano ACCOLTE e 10 PARZIALMENTE ACCOLTE e 2 NON ACCOLTE.

## 2. OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PROGETTO PRELIMINARE

### 1. Prot. 21426 del 16/05/2024 e Prot. 24329 del 04/06/2024 – COMITATO SPONTANEO AMBIENS – NON ACCOLTE

*L'osservazione formula le seguenti richieste:*

- a. *Comma 4. Introduzione di una soglia netta di numero di capi per gli allevamenti a carattere "aziendale" oltre la quale un allevamento è definito intensivo;*
- b. *Comma 4. Eliminazione della riduzione del 50% delle distanze tra le abitazioni di terzi e gli allevamenti suini e avicoli prevista nei casi di allevamenti con la produzione esclusivamente di letame palabile, in quanto una lettiera stabile non è né migliorativa per la qualità di vita dell'animale, né per l'ambiente, né per la produzione di emissioni inquinanti;*
- c. *Comma 4. Chiarimenti circa il mantenimento di una distanza pari a 5 m dal confine di proprietà in quanto "nell'ipotesi in cui il terreno adiacente sia ad uso agricolo per coltivazioni di frutta o orto intensivo, subirebbe un danno dall'installazione così ravvicinata di un allevamento";*
- d. *Comma 4. La distanza minima prevista per gli allevamenti suini e avicoli è di 100 m per gli ampliamenti e di 200 m per le nuove costruzioni. Si ritiene che tali distanze non siano sufficienti per preservare condizioni di vita dignitose e pertanto si chiede di elevarle rispettivamente a 200 m e 300m;*
- e. *Comma 4. Nei punti 6, 7 e 8 vengono citate le aree extragricole e pertanto non vengono in alcun modo tutelate le attività extragricole ricettive, di ristorazione e ricreative rispetto agli allevamenti. Si chiede di tutelare tali attività come i comuni limitrofi con una distanza minima di 500m;*
- f. *Comma 4. Equiparare le distanze di Levaldigi, Cavallotta e San Salvatore a quelle del capoluogo*
- g. *Comma 6. Si evidenzia una contraddizione in quanto la norma vieta l'insediamento di allevamenti intensivi o l'ampliamento di quelli esistenti sul territorio comunale ma sono esplicitate le distanze minime per l'ampliamento degli allevamenti in intensivi;*
- h. *Comma 6. Rivalutazione completa del comma ponendo dei limiti numerici sui capi animali invalicabili, sia per i nuovi allevamenti, sia per ampliamenti, a salvaguardia dell'ambiente, della salute delle persone e degli animali.*

*A quanto formulato si controdeduce quanto segue:*

- a. *L'amministrazione comunale in sede di redazione del Progetto Definitivo ha ritenuto di non introdurre un numero di "capi soglia" per gli allevamenti aziendali in quanto la variante, di tipo parziale, opera all'interno dell'articolato normativo del PRGC vigente che non prevede tali indicazioni. Inoltre la definizione di un numero di capi esula dalle competenze urbanistiche ed edilizie proprie di un piano regolatore e risulta di difficile controllo in sede di rilascio di un titolo abilitativo, che si basa sul rispetto di parametri edilizi. Le indicazioni sul numero di capi consentito sono contenute all'interno delle verifiche connesse ai procedimenti ambientali, la cui competenza è in capo alla provincia e all'ASL. Il punto risulta non accolto;*
- b. *La proposta formulata risulta non accolta in quanto la norma ha cercato di modulare le distanze rispetto alle abitazioni di terzi sulla base del disagio prodotto dalla vicinanza di un allevamento, senza però compromettere possibili sviluppi delle aziende già inserite sul territorio. In particolare la presenza di impianti su lettiera permanente, con produzione esclusiva di reflui palabili, determina una condizione migliorativa per il benessere animale, garantendo più spazio a disposizione per gli animali, e porta a una riduzione degli odori*

sgradevoli prodotti dall'allevamento. Proprio per tali motivi già nel progetto preliminare è stata introdotta una disposizione normativa derogativa sulle distanze, volta a incentivare la trasformazione degli allevamenti "tradizionali" verso questa tipologia;

- c. Non si condivide l'accezione per la quale un terreno adiacente ad uso agricolo per coltivazioni di frutta o orto intensivo subirebbe un danno dall'installazione ravvicinata di un allevamento. Il danno indicato dall'osservante non viene esplicitato né giustificato nell'osservazione. Si ritiene che le due tipologie di azienda possano coesistere senza che l'una rechi danno all'altra e pertanto la richiesta risulta non accolta;
- d. Non si accoglie quanto richiesto in quanto le distanze proposte dalla variante sono volte a tutelare gli edifici residenziali ma anche le aziende insediate legittimamente nel territorio agricolo comunale;
- e. L'osservante confonde la tutela portata avanti dall'Amministrazione comunale verso le abitazioni residenziali e le aree extragricole, con una tutela assoluta verso qualunque tipo di attività non propriamente appartenente al modo agricolo. Tale tutela non può essere estesa ai fabbricati agricoli sparsi riutilizzati per attività di tipo terziario. Tali attività, infatti, hanno consapevolmente scelto di insediarsi in un territorio di tipo rurale, dal quale traggono beneficio per la loro ubicazione, prevedendo in un contesto agricolo attività ricettive che risultano proprie dei centri urbani. La proposta risulta non accolta;
- f. La proposta formulata non tiene conto della diversa connotazione tra la Città di Savigliano, che si qualifica appunto con Città, cioè centro urbano dotato di servizi propri e di infrastrutture e che è costituita esclusivamente da attività di tipo residenziale, terziario e produttivo, e le frazioni, che risultano invece degli agglomerati urbani la cui genesi deriva dall'accorpamento di edifici agricoli che nel tempo si sono strutturati in centri urbani e hanno parzialmente mutato la loro destinazione d'uso. Le frazioni di Savigliano, come per altro tutte quelle della Provincia di Cuneo, sorgono in un contesto di tipo agricolo, dal quale nascono e sono interdipendenti. Le distanze proposte sono volte a tutelare maggiormente i residenti delle frazioni e la salubrità delle stesse, ma non possono portare alla paralisi delle aziende agricole strutturate sul territorio e pertanto le modifiche proposte risultano non accolte;
- g. La variante in oggetto, classificandosi di tipo parziale, non ha operato uno stravolgimento dell'impostazione di piano regolatore vigente ma ha dettato parametri più restrittivi per l'ampliamento o l'insediamento degli allevamenti, in particolare intensivi. Le possibilità di trasformazione oggetto di osservazione non sono introdotte dalla variante ma risultano già contenute all'interno del piano regolatore vigente e pertanto vengono confermate dall'Amministrazione comunale. La contraddizione riscontrata dall'osservante non è presente nella normativa che vieta l'insediamento di nuovi allevamenti intensivi o l'ampliamento di quelli esistenti, ma ammette la possibilità di ampliamento degli allevamenti aziendali fino ai limiti imposti dall'articolo 20;
- h. Si rimanda a quanto controdedotto alla precedente lettera a.

**2. Prot. 23531 del 30/05/2024 – STUDIO TECNICO ING. CANELLI MARGHERITA E STUDIO PRO GEO – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*L'osservazione formula le seguenti richieste:*

- a. *Comma 4, punto 3. Introdurre nella tipologia di allevamento dove sono riportati suini e avicoli anche cunicoli, gattili e canili;*
- b. *Comma 4, punti 8 e 9. Chiarire le distanze ammesse per i nuclei frazionali. Escludere le distanze per le aziende dalla Cavallotta e da San Salvatore;*
- c. *inserire la possibilità di riposizionamento nel medesimo punto di una stalla demolita e ricostruita per questioni igienico-sanitarie;*

- d. *aumentare di 5-10Km il raggio della distanza ammessa per i terreni conteggiabili nel centro aziendale in quanto l'asse nord-sud di Savigliano è pari a 18 Km e molte aziende hanno terreni posti nei comuni limitrofi;*
- e. *per le U.B.A. e le U.F. non indicate nelle tabelle C e D del comma 1bis far riferimento alle tabelle normative in vigore della Regione Piemonte.*

Si controdeduce quanto segue:

- a. Si accoglie quanto richiesto dall'osservante;
- b. Il progetto definitivo ha chiarito le distanze ammesse per i nuclei frazionali equiparandoli a quelle del restante territorio agricolo stante la classificazione del piano regolatore vigente quali aree EE. Non si ritiene invece condivisibile la richiesta di riduzione della distanza per i nuclei urbani di Cavallotta e San Salvatore, stante la loro classificazione di aree extragricole, e per i quali la norma prevede già possibilità di ampliamenti per le aziende esistenti. Il punto risulta parzialmente accolto;
- c. il progetto definitivo ha inserito tale tipologia di intervento modulando le distanze previste in base alla presenza o meno di ampliamenti dei fabbricati. Il punto si ritiene accolto;
- d. Le limitazioni introdotte dalla variante si basano prevalentemente sui parametri definiti al comma 1bis. Trattandosi di un raggio di 15 km dal centro aziendale costituiscono un range piuttosto ampio che escludono però aziende, più simili a multinazionali, non insediate sul territorio provinciale che avendo a disposizione lotti enormi di terreno potrebbero portare alla realizzazione di insediamenti zootecnici di dimensioni rilevanti. Tale valore è stato deciso anche sulla base delle normative già in vigore nei comuni limitrofi che hanno limitato in tal modo gli squilibri derivanti da un'eccessiva espansione zootecnica. Per tale motivo si ritiene che il numero proposto risulti congruo e il punto risulta non accolto;
- e. si accoglie quanto richiesto dall'osservante.

**3. Prot. 24217 del 04/06/2024 – VILLOSIO SERGIO – ACCOLTA**

*Comma 4, punto 9. Dare la possibilità di realizzare una nuova stalla all'interno del nucleo frazionale, nel rispetto dei 150 m dagli edifici vincolati, al fine di riunire gli animali distribuiti in vari allevamenti.*

Il progetto definitivo della variante ha riformulato alcune delle distanze previste in particolare ha equiparato quelle per i nuclei rurali e i centri frazionali a quanto previsto per i distacchi da abitazioni di terzi, poiché tali porzioni di territorio sono classificate dal piano regolatore vigente come aree di tipo agricolo. L'osservazione risulta pertanto accolta.

**4. Prot. 24215 del 04/06/2024 – BOSIO MATTEO – ACCOLTA**

*L'osservazione richiede che al comma 4, punto 9 sia concessa la possibilità di ampliamento o nuova costruzione per le aziende con allevamenti bovini esistenti mantenendo una distanza di 50m dai fabbricati abitativi di terzi non potendo spostarsi a maggiore distanza per motivi logistici e di consumo di suolo.*

Il progetto definitivo della variante ha riformulato alcune delle distanze previste in particolare ha equiparato quelle per i nuclei rurali e i centri frazionali a quanto previsto per i distacchi da abitazioni di terzi, poiché tali porzioni di territorio sono classificate dal piano regolatore vigente come aree di tipo agricolo. L'osservazione risulta pertanto accolta.

**5. Prot. 24364 del 05/06/2024 – SOCIETA' AGRICOLA BANCHIO FRATELLI – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*L'osservazione richiede la riduzione del 50% delle distanze degli allevamenti rispetto alla casa di terzi anche in caso di allevamenti bovini con produzione di reflui palabili. Richiede inoltre di riportare la distanza dalla casa del proprietario a 10 m come dalle norme sull'igiene.*

Relativamente al primo aspetto, si ritiene che la riduzione del 50% richiesta per gli allevamenti bovini non sia contemplabile in quanto la tipologia di allevamento prevede sempre la produzione di reflui di tipo palabile. La formulazione della norma ha già tenuto conto di tale specificità prevedendo distanze decisamente inferiori per tali tipologie di allevamento. Per quanto concerne la distanza rispetto all'abitazione del proprietario si accoglie quanto richiesto riportando tale valore pari a 10 m come nello strumento urbanistico vigente.

**6. Prot. 24365 del 05/06/2024 – SOCIETA' AGRICOLA BANCHIO FRATELLI – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*L'osservazione, diversa nella forma ma non nel contenuto e presentata dal medesimo osservante, richiede le stesse cose formulate nell'osservazione di cui al Prot. 24364 del 05/06/2024.*

Si rimanda integralmente a quanto controdedotto all'osservazione di cui al Prot. 24364 del 05/06/2024

**7. Prot. 24730 del 06/06/2024 – COPAGRI – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*Si propongono le seguenti modifiche:*

- a. *Eliminazione delle distanze previste per i centri frazionali e nuclei rurali;*
- b. *Ampliare la distanza oltre i 15 Km per la definizione dei terreni costituenti il centro aziendale;*
- c. *Eliminare o aumentare la distanza di 15 km per il conferimento di reflui zootecnici in caso di allevamenti intensivi in quanto potrebbe generare la costruzione di strutture molte impattanti dal punto di vista ambientale;*
- d. *Le indicazioni riportate al comma 6 risultano molto più restrittive rispetto a quelle del comma 4 e pertanto difficilmente applicabili. Si richiede inoltre che l'aumento del 30% sia anche ammesso in termini di peso vivo di bestiame nel caso in cui non si vada a modificare la superficie coperta esistente.*

Complessivamente l'osservazione risulta parzialmente accolta. Si specificano di seguito l'accoglimento o meno dei punti specifici:

- a. Si accoglie quanto richiesto equiparando le distanze dei nuclei rurali a quelli delle altre aree agricole del territorio;
- b. Le limitazioni introdotte dalla variante si basano prevalentemente sui parametri definiti al comma 1bis. Trattandosi di un raggio di 15 km dal centro aziendale costituiscono un range piuttosto ampio che escludono però aziende, più simili a multinazionali, non insediate sul territorio provinciale che avendo a disposizione lotti enormi di terreno potrebbero portare alla realizzazione di insediamenti zootecnici di dimensioni rilevanti. Tale valore è stato deciso anche sulla base delle normative già in vigore nei comuni limitrofi che hanno limitato in tal modo gli squilibri derivanti da un'eccessiva espansione zootecnica. Per tale motivo si ritiene che il numero proposto risulti congruo e il punto risulta non accolto;
- c. L'amministrazione comunale ha valutato di imporre tale limitazione per limitare le possibilità di insediamento di grandi allevamenti zootecnici. Il punto risulta non accolto;
- d. Come giustamente osservato le indicazioni del comma 6 risultano più restrittive rispetto a quelle del comma 4, proprio al fine di non consentire sul territorio comunale l'insediamento di grandi allevamenti. L'osservazione ha messo però in luce un errore

contenuto nella formulazione normativa del progetto preliminare relativa al conteggio delle unità foraggere minime, e pertanto il numero è stato corretto da  $\frac{1}{2}$  a  $\frac{1}{4}$  al fine dell'applicabilità del disposto normativo. Non si sono invece inseriti riferimenti al numero di capi in quanto la variante urbanistica in quanto tale risulta relativa esclusivamente a parametri di tipo urbanistico ed edilizio e non interviene su materie di competenza di ASL e Provincia. Il punto risulta parzialmente accolto.

**8. Prot. 24863 del 07/06/2024 – COLDIRETTI – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*Si propongono le seguenti modifiche:*

- a. *Comma 1bis, lettera C. Fare riferimento per alcune unità foraggere a quanto definito dalle ricerche CREA;*
- b. *Comma 2 Si chiede di eliminare la prescrizione di dover presentare la “medesima destinazione” in caso di ampliamento di fabbricati esistenti in quanto troppo limitativo se occorrono fabbricati di servizio all’azienda;*
- c. *Comma 4. Distanza da edifici dello stesso proprietario esistente in caso di ampliamenti e pari a 20 m in caso di nuova costruzione e 10 m in caso di allevamenti bovini;*
- d. *Comma 4. Portare la distanza da 100 m a esistente in caso di ampliamento di allevamenti suini o avicoli;*
- e. *Comma 4, punto 3. Si chiede di sostituire la parola “letame” con “reflui palabili” e di prevedere per tutte le tipologie di allevamento la riduzione del 50% delle distanze in caso di reflui palabili. Si chiede inoltre una riduzione a 50 m delle distanze in caso di demolizione e allontanamento rispetto a edifici di terzi;*
- f. *Comma 4, punto 9. Eliminare la distanza dai nuclei rurali e centri frazionali minori prevista per altra tipologia di allevamento di versa da suini e avicoli;*
- g. *Comma 4, punto 10. Portare la distanza dagli edifici pubblici strategici esistenti o in progetto da 700 m a 500 m;*
- h. *Comma 4, punto 12. Portare la distanza dagli edifici vincolati elencati all’art. 31 comma 1bis delle NTA da 150 m a 50m;*
- i. *Comma 6. Per gli allevamenti bovini portare a 500m la distanza degli allevamenti intensivi da edifici pubblici strategici e a 50 m quella dai nuclei frazionali e dagli edifici vincolati di cui all’art. 31.*

Complessivamente l’osservazione risulta parzialmente accolta. Si specificano di seguito l’accoglimento o meno dei punti specifici:

- a. Si accoglie quanto proposto;
- b. Si accoglie quanto richiesto eliminando la prescrizione generale dal comma 2 ma riportandola nel comma 4 esclusivamente per i fabbricati per i ricovero animali e le concimaie;
- c. Accolto. Il progetto definitivo ha riportato la distanza rispetto alla casa del proprietario per tutte le tipologie di allevamento pari a 10 m;
- d. Il progetto definitivo ha riformulato le distanze prevedendo misure inferiori per i fabbricati esistenti e rispondendo a quanto richiesto. Il punto risulta parzialmente accolto;
- e. Si corregge la dizione come segnalato dall’osservazione. Non si ritiene di applicare la deroga del 50% in caso di produzione di reflui palabili per tutte le tipologie di allevamento in quanto la normativa era già stata formulata tenendo conto delle peculiarità delle diverse tipologie di allevamento. Si è comunque operata una riformulazione della norma prevedendo distanze diversificate in caso del mantenimento con riconversione delle stalle e demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. Il punto risulta parzialmente accolto;
- f. Si accoglie quanto richiesto equiparando le distanze dei nuclei rurali a quelli delle altre aree agricole del territorio;



- g. Non si accoglie quanto richiesto poiché le distanze sono volte a preservare edifici individuati per l'appunto come strategici sul territorio comunale e come tali meritevoli di tutela;
- h. Si ritiene che la distanza proposta risulti troppo limitata e non tuteli sufficientemente la percezione paesaggistica dei beni vincolati presenti sul territorio saviglianese;
- i. Non si ritiene accoglibile quanto proposto per gli edifici pubblici strategici e per i fabbricati vincolati sulla base di quanto controdedotto alle precedenti lettere g e h. si accoglie invece la riduzione a 50 m per le distanze dai nuclei frazionali stante la loro connotazione di aree agricole del territorio. Il punto risulta parzialmente accolto.

**9. Prot. 24962 del 10/06/2024 – MELLANO GEOM. MONICA – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*Si segnala quanto segue:*

- a. *Comma 1bis. Ampliare da 15 a 30 km la distanza dei terreni componenti l'azienda ritenendo il limite troppo severo e di omologare tale distanza a quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R/2007*
- b. *Comma 4. Portare la distanza da 100 m a esistente in caso di ampliamento di allevamenti suini o avicoli. Aggiungere una deroga in caso di miglioramento del benessere animale per evitare consumo di suolo.*

Complessivamente l'osservazione risulta parzialmente accolta. Si specificano di seguito l'accoglimento o meno dei punti specifici:

- a. Non si ritiene accoglibile tale richiesta in quanto l'introduzione di parametri più stringenti nella variante, in particolare relativamente alla definizione delle superfici costituenti i centri aziendali, sono proprio volti a limitare le possibilità di ampliamenti e nuove costruzioni dei grandi allevamenti che oggi sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente hanno generato un forte squilibrio sul territorio comunale;
- b. Il progetto definitivo ha riformulato le distanze prevedendo misure inferiori per i fabbricati esistenti e rispondendo a quanto richiesto. Il punto risulta parzialmente accolto.

**10. Prot. 25115 del 10/06/2024 – BONETTO GEOM. DOMENICO – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*Si fa istanza a che vengano inseriti tra le tipologie di allevamento interessate alla riduzione al 50% delle distanze tra le nuove strutture ed i fabbricati residenziali di altra proprietà anche gli allevamenti di bovini, nel caso di impianti con lettiera permanente e rifiuti palabili.*

*Si fa istanza a che la distanza di mt. 10,00 tra le nuove strutture ed il fabbricato residenziale di proprietà del richiedente, venga mantenuta così come già in essere e cioè a mt 10,00.*

*Tutto quanto sopra richiesto, nell'ottica che, in caso di ampliamento di strutture edilizie all'interno di aziende agricole già insediate, l'utilizzo delle strutture stesse eviterebbe l'inutile consumo di suolo agricolo destinato razionalmente alla coltivazione.*

Relativamente al primo aspetto, si ritiene che la riduzione del 50% richiesta per gli allevamenti bovini non sia contemplabile in quanto la tipologia di allevamento prevede sempre la produzione di reflui di tipo palabile. La formulazione della norma ha già tenuto conto di tale specificità prevedendo distanze decisamente inferiori per tali tipologie di allevamento.

Per quanto concerne la distanza rispetto all'abitazione del proprietario si accoglie quanto richiesto riportando tale valore pari a 10 m come nello strumento urbanistico vigente.

Gli approfondimenti portati avanti nella redazione del progetto definitivo della variante hanno generato una rimodulazione delle distanze (cfr. comma 4, punto 3) in caso di interventi su strutture già esistenti volte a limitare il consumo di suolo come richiesto dall'osservante.

**11. Prot. 25293 del 11/06/2024– CONFAGRICOLTURA – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*Si segnala quanto segue:*

- a. *Comma 1bis. Ampliare da 15 a 30 km la distanza dei terreni componenti l'azienda ritenendo il limite troppo severo e di omologare tale distanza a quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R/2007*
- b. *Comma 1 bis. Aggiungere che per quanto non specificato nelle tabelle delle lettere C e D si fa riferimento a quanto contenuto nelle Tabelle della Regione Piemonte;*
- c. *Comma 2, lettera a3. Incrementare dal 40% al 50% la percentuale di ampliamenti previsti per i fabbricati agricoli in quanto risulta troppo bassa e troppo limitante. Infatti oltre tale soglia devono essere rispettate le distanze della nuova costruzione;*
- d. *Comma 2, lettera a3. Si chiede di eliminare la prescrizione di dover presentare la "medesima destinazione" in quanto troppo limitativo se occorrono fabbricati di servizio all'azienda;*
- e. *Comma 4, punto 2. Si chiede di riportare a 10 m la distanza tra la casa del proprietario e i fabbricati per il ricovero degli animali;*
- f. *Comma 4, punto 3. Si chiede di sostituire la parola "letame" con "reflui palabili" e di prevedere per tutte le tipologie di allevamento la riduzione del 50% delle distanze in caso di reflui palabili. Si chiede inoltre una riduzione del 50% delle distanze in caso di demolizione e allontanamento rispetto a edifici di terzi;*
- g. *Comma 4, punto 9. Portare la distanza dai nuclei rurali e centri frazionali minori da 300 a 200 m per allevamenti suini o avicoli ed eliminare quella prevista per altra tipologia di allevamento;*
- h. *Comma 4, punto 10. Portare la distanza dagli edifici pubblici strategici esistenti o in progetto da 700 m a 500 m;*
- i. *Comma 4, punto 12. Portare la distanza dagli edifici vincolati elencati all'art. 31 comma 1bis delle NTA da 150 m a 50m;*
- j. *Comma 6. Portare a 500m la distanza degli allevamenti intensivi da edifici pubblici strategici e a 50 m quella da edifici vincolati di cui all'art. 31.*

Complessivamente l'osservazione risulta parzialmente accolta. Si specificano di seguito l'accoglimento o meno dei punti specifici:

- a. Non si ritiene accoglibile tale richiesta in quanto l'introduzione di parametri più stringenti nella variante, in particolare relativamente alla definizione delle superfici costituenti i centri aziendali, sono proprio volti a limitare le possibilità di ampliamenti e nuove costruzioni dei grandi allevamenti che oggi sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente hanno generato un forte squilibrio sul territorio comunale;
- b. Si accoglie quanto richiesto;
- c. Si accoglie parzialmente quanto richiesto, stralciando la prescrizione dal comma 2 e riferendola esclusivamente ai fabbricati per il ricovero animali del comma 4. Inoltre la nuova formulazione dell'ampliamento ammesso fa riferimento all'intera superficie coperta e non al singolo fabbricato, salvo le specificazioni normative seguenti, pertanto si ritiene di aver ampliato il limite riferibile all'ampliamento come richiesto dall'osservante;
- d. Si accoglie quanto richiesto eliminando la prescrizione generale dal comma 2 ma riportandola nel comma 4 esclusivamente per i fabbricati per i ricovero animali e le concimaie;
- e. Si accoglie quanto richiesto;
- f. Si corregge la dizione come segnalato dall'osservazione. Non si ritiene di applicare la deroga del 50% in caso di produzione di reflui palabili per tutte le tipologie di allevamento in quanto la normativa era già stata formulata tenendo conto delle peculiarità delle diverse tipologie di allevamento. Si è comunque operata una riformulazione della norma prevedendo distanze diversificate in caso del mantenimento con riconversione delle stalle e demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. Il punto risulta parzialmente accolto;

- g. Si accoglie quanto richiesto equiparando le distanze dei nuclei rurali a quelli delle altre aree agricole del territorio;
- h. Non si accoglie quanto richiesto poiché le distanze sono volte a preservare edifici individuati per l'appunto come strategici sul territorio comunale e come tali meritevoli di tutela;
- i. Si ritiene che la distanza proposta risulti troppo limitata e non tuteli sufficientemente la percezione paesaggistica dei beni vincolati presenti sul territorio saviglianese;
- j. Non si ritiene accoglibile quanto proposto sulla base di quanto controdedotto alle precedenti lettere h e i.

**12. Prot. 25413 del 12/06/2024– FRUTTERO PIERAMBROGIO – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*Si segnala quanto segue:*

- a. *Comma 1. Integrare la dizione con “fatto salvo il pieno rispetto della salvaguardia della salute, della qualità della vita e dell’economia dei residenti”;*
- b. *Comma 1bis, lettera B. si chiede una riformulazione mutuata sulla base della normativa del comune di Fossano, in cui si distingue tra terreni in proprietà e quelli asserviti e proponendo ulteriori specifiche per la verifica dei terreni costituenti il centro aziendale;*
- c. *Comma 1bis, lettere C e D. sostituire le U.B.A. e le U.F. che risultano ormai obsolete con le misure comunemente e praticamente utilizzate;*
- d. *Comma 4. Vanno stabilite distanze sulla base del numero di capi, implementando quelle previste dal progetto preliminare. Eliminare la riduzione del 50% della distanza in caso di allevamenti suini e avicoli su lettiera permanente;*
- e. *Comma 4. Eliminare il periodo “Gli allevamenti di cui al presente comma conservano la loro collocazione nell’ambito della classificazione di allevamento aziendale ...”*
- f. *Comma 6. Si chiede uguale distanza pari a 1.000 m per il capoluogo e le frazioni;*
- g. *Comma 6. Si chiede di prevedere che l’aumento di superficie coperta non comporti un aumento di numero di capi.*

Complessivamente l’osservazione risulta parzialmente accolta. Si specificano di seguito l’accoglimento o meno dei punti specifici:

- a. Non si ritiene accoglibile quanto richiesto in quanto tali aspetti di carattere generale non hanno a che fare con le prescrizioni edilizie e urbanistiche della norma relativa alle aree agricole ma costituiscono indicazioni generali applicabili ad ogni area del territorio comunale. Il punto risulta non accolto;
- b. L’amministrazione comunale ha valutato di inserire una prescrizione aggiuntiva per i terreni afferenti gli allevamenti intensivi prevedendo terreni esclusivamente in proprietà e in un raggio di 7 km. Non ha invece ritenuto di inserire le ulteriori limitazioni suggerite né le altre modifiche proposte, per altro già contenute nei paragrafi successivi alla tabella citata. Il punto risulta parzialmente accolto;
- c. La scelta operata si basa su tabelle di riferimento adottate dai Comuni limitrofi e dagli Enti sovracomunali. Si sono apportate modifiche sulla base di quanto segnalato dalle associazioni di categoria. Il punto risulta non accolto;
- d. Il progetto definitivo ha provveduto a una riformulazione di alcune distanze, in particolare salvaguardando il riuso di fabbricati già esistenti e i piccoli ampliamenti. Non si ritengono condivisibili le distanze proposte che di fatto genererebbero l’impossibilità di ampliamento o nuova costruzione dei fabbricati per il ricovero animale su tutto il territorio. Analogamente l’amministrazione ha valutato di mantenere la deroga del 50% proposta in sede di progetto preliminare;
- e. Le possibilità di ampliamento, già contenute all’interno dello strumento urbanistico vigente, sono state confermate dalla presente variante che si pone quale variazione di tipo parziale e non strutturale del piano regolatore. Il punto risulta non accolto;

- f. La proposta formulata non tiene conto della diversa connotazione tra la Città di Savigliano, che si qualifica appunto con Città, cioè centro urbano dotato di servizi propri e di infrastrutture e che è costituita esclusivamente da attività di tipo residenziale, terziario e produttivo, e le frazioni, che risultano invece degli agglomerati urbani la cui genesi deriva dall'accorpamento di edifici agricoli che nel tempo si sono strutturati in centri urbani e hanno parzialmente mutato la loro destinazione d'uso. Le frazioni di Savigliano, come per altro tutte quelle della Provincia di Cuneo, sorgono in un contesto di tipo agricolo, dal quale nascono e sono interdipendenti. Le distanze proposte sono volte a tutelare maggiormente i residenti delle frazioni e la salubrità delle stesse, ma non possono portare alla paralisi delle aziende agricole strutturate sul territorio e pertanto le modifiche proposte risultano non accolte;
- g. La definizione di numero di capi esula dalle competenze urbanistiche ed edilizie proprie di un piano regolatore e risulta di difficile controllo in sede di rilascio di un titolo abilitativo, che si basa sul rispetto di parametri edilizi. Tali controlli risultano in capo alla Provincia e all'ASL e pertanto il punto risulta non accolto.

**13. Prot. 25442 del 12/06/2024– GRUPPO CONSILIARE SPAZIO SAVIGLIANO – PARZIALMENTE ACCOLTA**

*L'osservazione richiede:*

- a. *ristrutturazione del comma 1 introducendo il riferimento al "benessere animale" tra gli oggetti prioritari degli interventi ammessi nelle aree agricole E;*
- b. *al comma 1.bis, nella tabella, erroneamente i verri sono riportati sotto la voce bovini e andrebbero spostati sotto la voce relativa ai suini;*
- c. *commi 1 e 1bis. Riflettere sull'opportunità di diversificare tali valori per i tipi di allevamento in analogia con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Fossano, che prevedono una distinzione per quanto riguarda la % di unità foraggiere prodotte su terreni in proprietà fra bovini/equini (60%) e suini (35%) e ovini (60%);*
- d. *si ritiene importante fissare per le varie specie animali un valore numerico oltre il quale un allevamento viene definito intensivo (a titolo esemplificativo mutuando i valori da quelli previsti per la classificazione delle varie autorizzazioni ambientali e da uno dei valori fissati dalla normativa, come quelli previsti dall'Allegato alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 6.6);*
- e. *Al comma 4.3 si richiede di eliminare il capoverso «Nel caso di impianti su lettiera permanente, con produzione esclusiva di letame palabile, le distanze riportate per gli allevamenti suini e avicoli sono ridotte del 50%» in quanto vanifica sostanzialmente l'aumento delle distanze introdotto con tale variante senza garantire un effettivo vantaggio che giustifichi una diminuzione così importante;*
- f. *Per quanto riguarda i commi 4.8 e 4.9 e le specificazioni successive, riteniamo che, per come è scritta la norma, non è sufficientemente chiaro che cosa si possa fare all'interno del nucleo rurale e le distanze di cui ai punti 8 e 9;*
- g. *Al comma 6 si dà la possibilità ad allevamenti intensivi di insediarsi come tradizionali e successivamente aumentare i capi diventando intensivi. Se la linea è quella di continuare ad evitare la nascita di allevamenti intensivi, si deve evitare che vengano approvati allevamenti aziendali che poi si possano trasformare in allevamenti intensivi proibendone la trasformazione.*

Complessivamente l'osservazione risulta parzialmente accolta. Si specificano di seguito l'accoglimento o meno dei punti specifici:

- a. Ritenendo condivisibile la specifica richiesta che sottende la realizzazione di fabbricati per il ricovero animali di dimensioni adeguate a garantire il benessere animale, nonché l'implementazione di tipologie di allevamenti attente a tale aspetto, il punto risulta accolto

e si è modificato come da proposta dell'osservante lo specifico comma il cui nuovo formulato risulta essere: *“Nelle aree agricole produttive (E) gli interventi hanno prioritariamente ad oggetto il potenziamento e l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, del processo produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in quanto compatibili con una migliore utilizzazione agronomica, zootecnica, naturalistica, forestale, economica del territorio agricolo, con riguardo al benessere animale”*;

- b. Si è proceduto a correggere quanto segnalato;
- c. L'Amministrazione comunale ha valutato la proposta di modifica ma non ritiene opportuno un accoglimento della stessa in quanto le nuove percentuali proposte risulterebbero decisamente più stringenti per gli allevamenti bovini/equini ed ovini che dovrebbero dimostrare una percentuale quasi doppia rispetto ad oggi di unità foraggiere prodotte sui terreni in proprietà al fine del rispetto della norma. L'introduzione di una simile prescrizione risulterebbe inoltre particolarmente penalizzante per gli allevamenti bovini esistenti che potrebbero, soprattutto in caso di piccole aziende, non soddisfare più i requisiti degli allevamenti a carattere aziendale, congelando di fatto ogni possibile trasformazione dello stato di fatto. Per tali motivazioni il punto risulta non accolto;
- d. L'amministrazione comunale in sede di redazione del Progetto Definitivo ha ritenuto di non introdurre un numero di “capi soglia” per gli allevamenti aziendali in quanto la variante, di tipo parziale, opera all'interno dell'articolato normativo del PRGC vigente che non prevede tali indicazioni. Inoltre la definizione di un numero di capi esula dalle competenze urbanistiche ed edilizie proprie di un piano regolatore e risulta di difficile controllo in sede di rilascio di un titolo abilitativo, che si basa sul rispetto di parametri edilizi. Le indicazioni sul numero di capi consentito sono contenute all'interno delle verifiche connesse ai procedimenti ambientali, la cui competenza è in capo alla provincia e all'ASL. Il punto risulta non accolto;
- e. La proposta formulata risulta non accolta in quanto la norma ha cercato di modulare le distanze rispetto alle abitazioni di terzi sulla base del disagio prodotto dalla vicinanza di un allevamento, senza però compromettere possibili sviluppi delle aziende già inserite sul territorio. In particolare la presenza di impianti su lettiera permanente, con produzione esclusiva di reflui palabili, determina una condizione migliorativa per il benessere animale, garantendo più spazio a disposizione per gli animali, e porta a una riduzione degli odori sgradevoli prodotti dall'allevamento. Proprio per tali motivi già nel progetto preliminare è stata introdotta una disposizione normativa derogativa sulle distanze, volta a incentivare la trasformazione degli allevamenti “tradizionali” verso questa tipologia;
- f. In sede di redazione del Progetto Definitivo si è riformulata la norma specifica equiparando a quella delle abitazioni di terzi la distanza dai nuclei rurali e centri frazionali minori, in virtù del fatto che gli stessi sono classificati all'interno della zonizzazione di piano regolatore quali aree agricole. Relativamente alle aziende esistenti ubicate in prossimità dei centri urbani di Cavallotta e San Salvatore la norma prevede la possibilità di ampliamento del 40% dei fabbricati per il ricovero di animali escludendo gli allevamenti suini, avicoli, cunicoli, canili e gattili. Il punto risulta accolto;
- g. La variante in oggetto, classificandosi di tipo parziale, non ha operato uno stravolgimento dell'impostazione di piano regolatore vigente ma ha dettato parametri più restrittivi per l'ampliamento o l'insediamento degli allevamenti, in particolare intensivi. I parametri inseriti, in particolare rispetto alle definizioni riportate al comma 1bis lettera B, risultano molto più stringenti rispetto alla situazione esistente, ma non sono volti a bloccare le possibili espansioni, in particolare di aziende strutturate sul territorio saviglianese, quanto piuttosto ad evitare enormi allevamenti che deturpano il paesaggio agricolo e generano forti squilibri rispetto all'agricoltura di tipo orticolo o frutticolo. Le possibilità di trasformazione oggetto di osservazione non sono introdotte dalla variante ma risultano già

contenute all'interno del piano regolatore vigente e pertanto vengono confermate dall'Amministrazione comunale con le specifiche di cui sopra. Ritenendo comunque condivisibile la segnalazione di limitare le possibilità di trasformazione verso allevamenti di tipo intensivo, si è integrata la tabella di cui al comma 1bis, lettera B dell'art. 20 prevedendo che i terreni conteggiabili per il centro aziendale in caso di allevamenti intensivi risultino esclusivamente quelli in proprietà e con una distanza dal centro aziendale pari a 7 Km.